

**DECISIONE n. 3/2020 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA**  
**del 16 dicembre 2020**  
**relativa al sistema di tariffazione sui veicoli applicabile in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2021**  
**[2021/36]**

IL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia <sup>(1)</sup> (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 40, paragrafo 6, e l'articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 40 dell'accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tariffa non discriminatoria sui veicoli per i costi cui danno origine («tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Tale tariffa è differenziata in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO).
- (2) A tal fine l'accordo fissa, all'articolo 40, paragrafi 2 e 4, la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinanti nonché la differenza massima di tariffe tra una categoria e l'altra.
- (3) A norma dell'articolo 40, paragrafo 6, dell'accordo, il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell'evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e dell'evoluzione delle norme EURO. Tenuto conto dell'ammodernamento del parco veicoli in circolazione in Svizzera, che fa sì che un numero crescente di veicoli sia conforme alle norme EURO più recenti, è opportuno adattare la ripartizione delle categorie di norme EURO in modo tale che la classe di emissione meno inquinante EURO VI rimanga nella categoria tariffaria meno cara e le classi di emissione EURO IV e V siano inserite nella categoria tariffaria più cara.
- (4) Per le medesime ragioni, è altresì opportuno eliminare la riduzione del 10 % rispetto al livello della relativa categoria tariffaria, prevista dalla decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera <sup>(2)</sup>, che si applica ai veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato,

DECIDE:

*Articolo 1*

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre un tragitto di 300 km ammonta a:

- 372,00 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 1,
- 322,80 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 2,
- 273,60 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 3.

*Articolo 2*

La categoria tariffaria 1 si applica a tutti i veicoli ammessi alla circolazione prima dell'entrata in vigore della norma EURO VI.

La categoria tariffaria 3 si applica ai veicoli della classe di emissione EURO VI.

<sup>(1)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

<sup>(2)</sup> Decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera, del 10 giugno 2011, concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli delle classi di emissione EURO II e III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 52).

